



Università
Ca' Foscari
Venezia



Percorso formativo “Università del volontariato”

Anno 2015/2016

Titolo: Affidamento in prova ai servizi sociali: educare al bene attraverso il bene

**Tesina di Maria Pia Scattareggia
Corso di laurea Commercio Estero
N. matricola 842018**



UNIVERSITÀ
del **VOLONTARIATO**
a Treviso

E' un'iniziativa promossa da:



In collaborazione con:



SOMMARIO

Introduzione alla giustizia riparativa.	1
Quadro normativo.	1
Quadro costituzionale.	3
Le costanti del carcere.	4
Il volontariato come soluzione.	6
Vantaggi dell'affidamento in prova rispetto alla giustizia retributiva.	7
Lacune nel sistema.	11
Conclusioni: educare al bene attraverso il bene.	12
BIBLIOGRAFIA	13

Introduzione alla giustizia riparativa.

Negli ultimi anni, la sempre maggiore tendenza alla valorizzazione del dettato costituzionale e, soprattutto, alla decarcerizzazione, ha portato il legislatore a introdurre, accanto al tradizionale sistema sanzionatorio penale, una serie di misure alternative alla detenzione. È con l'introduzione di esse che nasce, in Italia, la giustizia riparativa. La giustizia riparativa è l'esito di una logica sanzionatoria improntata alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo, in netta contrapposizione con le altre logiche sanzionatorie, tra le quali:

- 1) la logica retributiva: la pena è un mero corrispettivo della trasgressione; è la legge del taglione: compensare il male subito, infliggendone dell'altro;
- 2) la logica preventiva generale: è una forma di deterrenza o, in positivo, di rafforzamento della morale comune; è la cosiddetta "pena esemplare": punire un soggetto per dare l'esempio agli altri;
- 3) la logica preventiva speciale: ha funzione inibitoria; punire il reo per prevenire ulteriori reati commessi dallo stesso.

Nella giustizia riparativa il punto di partenza è il danno arrecato e, soprattutto, come sia possibile porvi rimedio, attraverso forme di cooperazione tra reo e società o, in alcuni casi, persino tra reo e vittima in modo diretto.

Tra le neointrodotte misure alternative, accanto alla semilibertà, alla libertà anticipata, alla detenzione domiciliare e alla mediazione penale, figura l'affidamento ai servizi sociali con messa alla prova.

L'affidamento in prova può essere richiesto sia a seguito di una condanna (a processo già concluso) come misura alternativa alla detenzione (in tal caso l'esito positivo estingue la pena), sia, addirittura, durante il processo, previa sospensione dello stesso, come misura volta ad ottenere l'estinzione del reato.

Quadro normativo¹.

L'affidamento con messa alla prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione, da richiedersi dunque dopo la condanna come misura alternativa alla detenzione in carcere, è disciplinato dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Esso recita:

¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2011

“Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. [...]

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. [...]

L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.”

L’attuale istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato, invece, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, prima della quale esisteva esclusivamente nell’ambito della giustizia minorile, dove è stato sperimentato fin dal 1988 (D.P.R. n. 448). L’attuale art. 168bis del Codice penale prescrive:

“Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio

sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. [...]"

Questi articoli disciplinano i due differenti contesti in cui può operare l'istituto dell'affidamento ai servizi sociali con messa alla prova: quello di un condannato ad una pena detentiva non superiore ai tre anni e quello di un imputato per un reato punibile con una pena detentiva non superiore ai quattro anni. È doveroso specificare che l'affidamento con messa alla prova, come le altre misure alternative, non può essere concesso per reati particolarmente gravi, non può essere concesso più di una volta e non può applicarsi al soggetto dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza. Inoltre deve essere verificato che la persona in esame non sia pericolosa e sia favorevole alla rieducazione.

Perché si dovrebbe rieducare un reo? La tendenza alla rieducazione è un valore così importante da essere presente già nella Costituzione della Repubblica italiana.

Quadro costituzionale.

L'art. 27, comma III, della Costituzione sancisce:

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

L'art. 27 enuclea la questione principale: la tendenza alla rieducazione. La Costituzione tiene in grande considerazione l'aspetto riabilitativo della pena, perché questa non può (e non deve) in nessun caso negare la dignità dell'uomo: l'uomo è un centro autonomo e originario di diritti intangibili. Ma anche nella legge fondamentale dello Stato troviamo una contraddizione: l'utilizzo indiscriminato

della parola “pena”, che com’è noto significa punizione, sofferenza, castigo. Accostare la parola “pena” alla “rieducazione” può sembrare, infatti, ossimorico. Che la Costituzione contenga (solo talvolta apparenti) contraddizioni non è una novità, essendo essa il frutto di un grande compromesso storico tra idee e visioni politiche molto differenti, ma questa particolare contraddizione deve farci riflettere. Utilizzando le parole del dottor G. Colombo, già Pubblico Ministero di Milano, “si può educare al bene attraverso il male?”²

Le costanti del carcere.

Mentre è sempre stata oggetto di grandi dibattiti la funzione preventiva (generale e speciale) e quella rieducativa, l’unica funzione della pena che non è mai stata messa in dubbio è quella retributiva. La logica retributiva è altresì condivisa dalla società: frasi come “Bisognerebbe sbatterli in galera e buttare la chiave!” o “Tanto poi quel delinquente tornerà in libertà...” sono all’ordine del giorno e le cosiddette misure alternative sono viste con sospetto ed avversione, perché “rompono la relazione retributiva tra reato e sanzione”³. La concezione sociale ha sempre scelto di ricompensare l’autore del reato con tanto dolore quanto ne aveva inflitto, ritenendo che solo in questo modo si potesse parlare di giustizia. Il Protagora di Platone nel “Teeteto” afferma che “chi manca di virtù umana dev’esserne fornito a forza di castighi così da farlo diventare migliore” e Aristotele stesso riteneva che si potessero istruire i giovani solo con la sofferenza.⁴ Quindi punire è giusto da sempre, se si vuole raggiungere uno scopo determinato, che sia istruire chi ha sbagliato o bloccare eventuali reati futuri. In ogni caso la punizione prevede l’inflizione del male, del dolore, della sofferenza. Ma siamo certi che questo sistema funzioni?

Il carcere, caposaldo della logica sanzionatoria retributiva, porta con sé tre costanti, secondo il dottor G. M. Flick:⁵

1. Il carcere è isolato dalla società. Si impedisce perciò uno scambio di esperienze tra chi sta dentro (ma prima o poi uscirà) e chi sta fuori, creando emarginazione e separazione. Il carcere è stato definito come una sorta di “discarica sociale”, dove relegare le persone pericolose perché “diverse” (tossico-dipendenti, clandestini, etc.).

² COLOMBO, *Il perdono responsabile*, Adriano Salani Editore, Milano, 2011, sottotitolo dell’opera.

³ *Ibid.*, pag. 36

⁴ *Ibid.*, pag. 22

⁵ FLICK, *I paradossi del carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1 -2015, pagg. 325-326

2. Il carcere è caratterizzato da un clima di violenza, effetto dell'inciviltà della vita quotidiana all'interno e del sovraffollamento. Nonostante la Costituzione abolisca la pena di morte, la morte in carcere e "da carcere" (violenza o tortura tra detenuti; suicidio; malasanità) è a livelli allarmanti come possiamo notare dal prospetto sotto riportato.

PROSPETTO 10. SUICIDI, TENTATI SUICIDI, DECESSI E ATTI DI LESIONISMO NEL CORSO DELL'ANNO 2013, DISTINTI PER CITTADINANZA E SESSO. Valori assoluti e per 1000 detenuti al 31 dicembre 2013

Eventi critici	Italiani			Stranieri			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
CASI NEL CORSO DEL 2013									
Suicidi	22	-	22	20	-	20	42		42
Tentati suicidi	489	31	520	524	23	547	1.013	54	1.067
Decessi naturali	84	3	87	24	-	24	108	3	111
Autolesionismo	2.236	215	2.451	4.371	80	4.451	6.607	295	6.902
CASI NEL CORSO DEL 2013 OGNI 1.000 DETENUTI MEDIAMENTE PRESENTI									
Suicidi	0,5	-	0,5	0,9	-	0,9	0,7	0,0	0,6
Tentati suicidi	12,1	18,2	12,3	24,0	20,4	23,8	16,3	19,1	16,4
Decessi naturali	2,1	1,8	2,1	1,1	-	1,0	1,7	1,1	1,7
Autolesionismo	55,3	126,2	58,2	200,2	71,0	193,8	106,2	104,2	106,1

Fonte: Istat

3. In carcere è estremamente difficile rapportarsi con l'esterno, sia con gli enti rappresentativi delle realtà locali (soprattutto perché il sistema carcerario è gestito dallo Stato centrale, e non dalle regioni e dagli enti locali), sia con le organizzazioni di volontariato. Questo accentua il problema dell'isolamento e rende complicato per la collettività avere piena coscienza di che cosa sia veramente la vita in carcere; sopra di essa aleggiano molti "sentito dire" che non aiutano l'informazione chiara (ne conseguono frasi come: "Hanno tre pasti al giorno, non devono lavorare e hanno la televisione: chi sta meglio di loro?", anch'esse molto diffuse tra la popolazione).

Anche le imprese che tentano di sopperire alla mancanza di lavoro in carcere trovano difficoltà ad entrare all'interno delle carceri: "alla fine del 2014 solo 2324 detenuti lavoravano per un soggetto esterno al carcere [...]. Una goccia nel mare"⁶.

Il valore su cui si basa il nostro ordinamento è, come accennato sopra, la dignità umana, su cui si fondano tutti gli altri diritti. La restrizione alla libertà personale non comporta una perdita di dignità e non deve tradursi in sofferenza aggiuntiva. Flick continua affermando che "i detenuti non perdono i diritti fondamentali e inviolabili alla salute, al lavoro, all'istruzione e alla formazione, alla difesa, alle relazioni e all'affettività, alla privacy, (...) il che vuol dire detenzione come *extrema ratio*: cioè carcere come misura alternativa, non il contrario."⁷ Una tale affermazione può forse sembrare eccessiva, ma non è che piena espressione dei valori del nostro ordinamento costituzionale, nonché

⁶ DE AGOSTINI, *Lavoro in carcere, slalom del terzo settore tra burocrazia, pochi fondi e licenziamenti*, in *Il Fatto Quotidiano*, 9 maggio 2015

⁷ FLICK, *op. cit.*, pag. 331

di un qualsiasi stato di diritto come il nostro. Un vero stato di diritto, d'altronde, è uno stato costruito in funzione dell'individuo, e non un sistema in cui l'individuo sia funzione dello stato. Lo strumento penale, dunque, non deve mai violare i valori fondamentali dell'individuo, e lo stesso diritto penale ha come principale funzione quella di limitare la potestà punitiva dello stato, circoscrivendone l'applicazione ai soli casi in cui è davvero necessaria, e comunque subordinandola al rispetto dei diritti fondamentali del reo, riconosciuti dalla Costituzione.

Il volontariato come soluzione.

In tutto questo, l'affidamento ai servizi sociali e la messa alla prova sono istituti che andrebbero valorizzati. Il sistema finora utilizzato è inutile, dannoso, incostituzionale e inefficiente; la soluzione non è peggiorare ulteriormente le condizioni, già pessime, dei condannati, bensì un cambiamento radicale di approccio, una “rivoluzione copernicana: per abbandonare la pratica della pena è necessario abbondare l'idea che l'inflazione della pena sia salvifica”⁸. È sempre più forte la necessità di valorizzare la tendenziale funzione rieducativa attraverso attività di volontariato, così da creare un legame tra i detenuti e quella società nella quale verranno reinseriti. A tal proposito il gesuita E. Wiesnet dedica il suo libro “Pane e retribuzione: la riconciliazione tradita”⁹ a Hans K., morto a 19 anni:

“[...] ritornato dal carcere minorile dopo tre anni di detenzione, il suo villaggio di origine gli negò – come furfante e galeotto – ogni riconciliazione. Si impiccò per disperazione dopo sei settimane. Dalla sua lettera di addio: «...perché gli uomini non perdonano mai!»”.

Questa testimonianza mostra come anche la società abbia delle responsabilità nei confronti dei soggetti autori di un reato e che solo l'unione, e non l'emarginazione, possa ricucire il tessuto sociale strappato dalla trasgressione, nell'interesse non solo del condannato, ma anche dell'intera società da cui esso proviene, e in cui esso verrà reinserito.

⁸ COLOMBO, *op. cit.*, pag 102

⁹ WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè, Milano, 1987

Vantaggi dell'affidamento in prova rispetto alla giustizia retributiva.

A dimostrazione di quanto appena detto, evidenziamo i vantaggi di un approccio che valorizzi la giustizia riparativa, in particolare l'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali:

- I.** Il reinserimento sociale facilitato. Lavorare a stretto contatto con la collettività apre gli orizzonti sia dell'autore del reato, sia di coloro che egli incontra e conosce. Si valorizza la componente umana della persona, che ha sì sbagliato, ma che si è resa disponibile a rimediare ai suoi errori. Inoltre, si riduce il disagio dell'inserimento improvviso di un soggetto in un contesto a lui completamente estraneo, disagio che è spesso la causa (se non scatenante, almeno agevolatrice) di nuovi comportamenti criminosi.
- II.** Importanza di mantenere rapporti sociali (*in primis* quelli familiari) esistenti. L'alienazione del reo crea solo ulteriore disagio, rabbia e frustrazione, oltre alla sofferenza inflitta ai familiari che si vedono strappare via un padre, un figlio, una sorella, subendo quindi una pena senza aver commesso alcun crimine. Lo stravolgimento dei rapporti sociali preesistenti rende ancor più difficile il reinserimento sociale (cioè l'instaurazione di nuovi rapporti sociali dopo aver scontato la pena). Ed essendo la famiglia la prima formazione sociale in cui è inserito l'individuo, sono proprio i rapporti familiari che vanno valorizzati per primi. Non è un caso che l'art. 2 della Costituzione riconosca e garantisca i diritti fondamentali della persona sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
- III.** Maggiori possibilità di rieducazione, data anche la carenza di fondi per la riabilitazione all'interno delle strutture carcerarie. Essendo scarse le risorse finanziarie dello Stato, e non essendoci investimenti in quest'ambito, la rieducazione si può svolgere efficacemente solo all'esterno dei penitenziari, valorizzando la collaborazione dei privati, come già avviene in moltissimi altri ambiti (l'istruzione, la sanità, etc.). D'altronde, il ruolo dei privati nell'amministrazione della cosa pubblica è valorizzato dalla stessa Costituzione, allorché l'art. 118, ultimo comma, impone di favorire l'iniziativa dei cittadini (anche associati) sulla base del principio di sussidiarietà. Le attività rieducative, in effetti, vengono proposte anche nelle strutture carcerarie, ma molti soggetti non vi hanno accesso a causa del sovrappopolamento e della scarsità di fondi. È utopistico, dunque, pensare che l'attuale sistema penitenziario (basato su una logica penalistica prevalentemente retributiva) realizzi l'effettività della tendenza

rieducativa. Le rare soluzioni “artigianali” del sistema carcerario sono frutto dell’impegno e della volontà di pochi; ad esempio, a San Vittore esiste un reparto situato all’ultimo piano del terzo raggio, la Struttura Semplice Trattamento Avanzato “La Nave” nella quale è possibile praticare vita comunitaria fino a nove ore al giorno. I detenuti, tossicodipendenti, svolgono le varie attività di riabilitazione e rieducazione, aiutandosi vicendevolmente¹⁰. Una tale situazione, tuttavia, resta purtroppo un caso isolato, rivolto a pochi, e difficilmente imitabile.

- IV.** Fine del carcere-scuola criminale. La pena detentiva per i colpevoli di reati minori si rivela spesso controproducente, dal momento che questi soggetti, tanto più in presenza di carceri sovraffollate, entrano in contatto con colpevoli di reati ben più gravi. La permanenza in cella con un colpevole di un reato più grave si può tradurre facilmente in un peggioramento dell’educazione del condannato, rendendolo di fatto più educato al crimine che al rispetto delle regole. È così che il carcere si trasforma in una vera e propria “scuola del crimine”, rendendo ancor più difficoltoso il reinserimento sociale del reo e aumentando le possibilità di recidiva. A tal proposito Colombo propone un esempio pratico¹¹: due ventenni rapinano un tabaccaio ma vengono scoperti ed arrestati; vengono processati e condannati entrambi a cinque anni di reclusione, ma assegnati a due celle differenti: il primo entra in cella con un uomo molto devoto ma che in un raptus di follia uccise la moglie, per poi pentirsene subito, il quale aiuta il ragazzo a capire la gravità del gesto commesso; il secondo si scopre in cella con un boss di media levatura che gli spiega quali siano stati gli errori nella rapina e come avrebbe potuto evitarli. All’uscita dal carcere, i due giovani, quasi certamente, prenderanno strade diverse.
- V.** Diminuzione del tasso di recidiva. Certo, è da tenere in considerazione la tendenza, già insita in molti dei rei che scelgono le misure alternative, a riparare e, conseguentemente, a non reiterare l’errore compiuto, la quale potrebbe non rendere equo un paragone tra misure tradizionali ed alternative; tuttavia le statistiche sono considerevolmente a sfavore delle pene detentive: i dati sostengono che il 68% dei condannati che scontano la pena in carcere torna a delinquere, contro il 19% in caso di misure alternative.¹²
- VI.** Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani. Quanto detto finora sarebbe già valido in un contesto sano, rispettoso dei principi costituzionali. A maggior ragione,

¹⁰ COLOMBO, *op. cit.*, pagg. 113-115

¹¹ *Ibid.*, pagg. 59-60

¹² STASI, *Meno recidiva, più crescita*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 settembre 2012

la detenzione in carcere è estremamente negativa date le condizioni in cui versano i detenuti: 21000 detenuti in più rispetto alla capienza massima, ogni detenuto ha meno di tre metri a disposizione e mancano 7000 agenti¹³. Il sovraffollamento e i trattamenti disumani e degradanti, cui sono sottoposti i carcerati e per i quali l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, non fanno che accentuare tutti gli aspetti negativi della detenzione, precludendo ancor di più le già scarse possibilità di recupero che essa offre.

VII. Maggiore differenziazione delle sanzioni nel rispetto del principio di uguaglianza. L'art. 3 della Costituzione viene unanimemente interpretato, da sempre, nel senso di vietare il trattamento uguale di situazioni differenti, e il trattamento diverso di situazioni simili. Attuare pienamente il principio di uguaglianza, perciò, imporrebbe di differenziare adeguatamente le sanzioni, a seconda della gravità del fatto commesso. Il carcere è “una misura indifferenziata che colpisce tutti, qualunque sia il reato commesso [...] e qualunque siano le condizioni della persona che l'ha commesso (con rarissime eccezioni). La stessa misura (pur variando la durata) viene quindi applicata nei confronti di persone che hanno commesso fatti di diversa gravità per motivi e in condizioni diverse [...]: c'è chi ruba per fame e chi per arricchirsi; c'è chi ferisce volontariamente e chi lo fa per errore [...]. Anche in questi casi, la risposta deve essere sempre la prigione?”¹⁴ Incentivare, perciò, le misure alternative alla detenzione non è solo coerente con il dettato costituzionale, ma è necessario per dare piena attuazione al fondamentale principio di uguaglianza.

VIII. Costi del carcere e inefficienze. Dall'agenzia ANSA del 6 aprile 2011: “Negli ultimi 10 anni il sistema penitenziario italiano è costato alle casse dello Stato 29 miliardi di euro. Dal 2007 al 2010 le spese sono state ridotte del 10%, ma in modo diseguale. Il personale ha rinunciato al 5% del budget, l'attività di rieducazione dei detenuti e la manutenzione delle strutture penitenziarie hanno avuto il 31% in meno di fondi.”¹⁵

¹³ TORSELLO, *Carceri, i numeri della vergogna*, ne *L'Espresso*, 8 gennaio 2013

¹⁴ COLOMBO, *op. cit.*, pagg. 68-69

¹⁵ Dal sito www.ristretti.org, *Giustizia: in 10 anni spesi 29 miliardi per le carceri, ma solo 2,6 € al mese in "rieducazione"*

Questa situazione mostra la vera emergenza economica dettata dalle carceri e allo stesso tempo la grande pecunia di risorse riabilitative per i detenuti. Sebbene negli ultimi anni si sia verificato un incoraggiante incremento dei posti di lavoro in carcere (nel 2015, poco meno del 30% dei detenuti aveva un lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e non), il dato è ancora drammaticamente troppo basso. Come possono i detenuti essere davvero rieducati senza poter avere un lavoro che li formi e delle attività ricreative atte a socializzare, a favorire la comunicazione a svantaggio della violenza, a prevenire il disagio psichico, ad acquisire consapevolezza di sé e delle proprie capacità?

Detenuti Lavoranti Serie Storica - Anni 1991 - 2015

31 dicembre 2015

Detenuti lavoranti
Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2015

Data Rilevazione	Detenuti Presenti	Lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria	% Lavoranti alle dipendenze sul totale dei lavoratori	Lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria	% Lavoranti non alle dipendenze sul totale lavoratori	Totale lavoratori	% Lavoranti sui detenuti presenti
30/06/1991	31.053	9.594	89,66	1.106	10,34	10.700	34,46
31/12/1991	35.469	9.615	88,19	1.287	11,81	10.902	30,74
30/06/1992	44.424	10.698	91,21	1.031	8,79	11.729	26,40
31/12/1992	47.316	9.766	88,68	1.247	11,32	11.013	23,28
30/06/1993	51.937	9.861	88,34	1.301	11,66	11.162	21,49
31/12/1993	50.348	9.398	87,35	1.361	12,65	10.759	21,37
30/06/1994	54.616	9.995	86,98	1.496	13,02	11.491	21,04
31/12/1994	51.165	10.061	87,59	1.426	12,41	11.487	22,45
30/06/1995	51.973	9.979	83,83	1.925	16,17	11.904	22,90
31/12/1995	46.908	10.351	86,59	1.603	13,41	11.954	25,48
30/06/1996	48.694	9.989	85,11	1.747	14,89	11.736	24,10
31/12/1996	47.709	10.222	85,41	1.746	14,59	11.968	25,09
30/06/1997	49.554	10.156	84,45	1.870	15,55	12.026	24,27
31/12/1997	48.495	10.033	85,68	1.677	14,32	11.710	24,15
30/06/1998	50.578	10.691	86,55	1.661	13,45	12.352	24,42
31/12/1998	47.811	10.356	87,47	1.483	12,53	11.839	24,76
30/06/1999	50.856	10.253	85,66	1.717	14,34	11.970	23,54
31/12/1999	51.814	10.421	87,55	1.482	12,45	11.903	22,97
30/06/2000	53.537	10.978	87,19	1.613	12,81	12.591	23,52
31/12/2000	53.165	11.121	86,85	1.684	13,15	12.805	24,09
30/06/2001	55.393	11.784	85,30	2.031	14,70	13.815	24,94
31/12/2001	55.275	11.784	85,25	2.039	14,75	13.823	25,01
30/06/2002	56.277	12.110	84,36	2.245	15,64	14.355	25,51
31/12/2002	55.670	11.213	83,22	2.261	16,78	13.474	24,20
30/06/2003	56.403	11.198	82,16	2.432	17,84	13.630	24,17
31/12/2003	54.237	11.463	83,23	2.310	16,77	13.773	25,39
30/06/2004	56.532	11.951	84,08	2.263	15,92	14.214	25,14
31/12/2004	56.068	12.152	82,75	2.534	17,25	14.686	26,19
30/06/2005	59.125	11.824	81,01	2.771	18,99	14.595	24,68
31/12/2005	59.523	12.723	81,68	2.853	18,32	15.576	26,17
30/06/2006	61.264	12.591	81,23	2.910	18,77	15.501	25,30
31/12/2006	39.005	10.483	87,21	1.538	12,79	12.021	30,82
30/06/2007	43.957	11.005	87,29	1.603	12,71	12.608	28,68
31/12/2007	48.693	11.717	87,93	1.609	12,07	13.326	27,37
30/06/2008	55.057	11.633	86,73	1.780	13,27	13.413	24,36
31/12/2008	58.127	12.165	86,95	1.825	13,05	13.990	24,07
30/06/2009	63.630	11.610	86,59	1.798	13,41	13.408	21,07
31/12/2009	64.791	12.376	86,72	1.895	13,28	14.271	22,03

(segue)

(continua da pagina precedente)

30/06/2010	68.258	12.058	85,42	2.058	14,58	14.116	20,68
31/12/2010	67.961	12.110	85,44	2.064	14,56	14.174	20,86
30/06/2011	67.394	11.508	83,60	2.257	16,40	13.765	20,42
31/12/2011	66.897	11.700	83,80	2.261	16,20	13.961	20,87
30/06/2012	66.528	10.979	82,69	2.299	17,31	13.278	19,96
31/12/2012	65.701	11.557	83,70	2.251	16,30	13.808	21,02
30/06/2013	66.028	11.579	84,35	2.148	15,65	13.727	20,79
31/12/2013	62.536	12.268	84,34	2.278	15,66	14.546	23,26
30/06/2014	58.092	11.735	83,23	2.364	16,77	14.099	24,27
31/12/2014	53.623	12.226	84,03	2.324	15,97	14.550	27,13
30/06/2015	52.754	12.345	84,73	2.225	15,27	14.570	27,62
31/12/2015	52.164	13.140	84,64	2.384	15,36	15.524	29,76

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

Lacune nel sistema.

Fino ad ora abbiamo evidenziato i pregi dello scegliere una logica sanzionatoria che valorizza la tendenza alla rieducazione, la quale è, ribadisco, richiesta espressamente dalla nostra Costituzione. Tuttavia non tutte le associazioni di volontariato sono pronte ad accogliere queste persone, sia dal punto di vista strutturale interno (potrebbe essere troppo dispendioso di tempo ed energia formare un nuovo individuo che al termine del periodo potrebbe non continuare la collaborazione), sia a causa dei ben noti pregiudizi. Il lavoro di ricerca della disponibilità di realtà associative accoglienti e di *matching* tra realtà disponibili e abilità della persona in messa alla prova e affidamento viene lasciato ai servizi sociali e ai centri di servizi per il volontariato, i quali hanno poco tempo per riuscire a reperire un lavoro di pubblica utilità per il soggetto condannato.

Un altro punto critico è riuscire a comprendere quando la separazione di un individuo dalla società, mediante dislocazione in un carcere (sia chiaro: non la formula di carcere finora sfruttata, senza diritto alla formazione, all'istruzione, alla sanità, allo spazio vitale etc., bensì una nuova forma che garantisca la dignità) sia necessaria per la pericolosità dello stesso; è mio dovere chiarire che non sostengo l'abolizione in toto del carcere, a favore di una totale adozione delle misure alternative. Auspico piuttosto un futuro, non troppo lontano, in cui il carcere sia la soluzione per i veri pericolosi, i recidivi che sono meno del 20% dei detenuti. La difficoltà sta proprio nel riuscire a distinguere quel 20%, dal vasto ed incoraggiante 80%, per il quale ricorrere al carcere "non è logico né utile"¹⁶.

¹⁶ COLOMBO, *op. cit.*, pag 80

Conclusioni: educare al bene attraverso il bene.

L'interpretazione della nostra Costituzione, nonché la drammatica esperienza dell'attuale sistema carcerario depongono a favore dell'unica soluzione a questo punto percorribile: educare al bene attraverso il bene.

Solo istruendo i colpevoli su cosa significhi rispettare le norme di convivenza, solo mostrando loro che la società è disponibile a riaccoglierli, solo dando loro la possibilità di agire per il bene proprio e degli altri fin dal momento esecutivo della loro pena, è possibile costruire una vera società fondata sul rispetto dei valori fondamentali della persona, e su una corretta convivenza sociale, nell'interesse di tutti.

Le statistiche dimostrano come non sia favorevole, né per il reo né per la società, insistere nel sanzionare comportamenti illeciti con misure limitative della libertà personale e della dignità, che annientano la personalità dell'individuo e ne compromettono irrimediabilmente il recupero.

Un dato sicuramente positivo è il progressivo aumento del ricorso a misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali; cionondimeno, non può non sottolinearsi un'eccessiva timidezza del legislatore in tal senso, nonché un'eccessiva attenzione al problema del sovraffollamento (e delle conseguenti ripetute condanne in sede sovranazionale) piuttosto che al problema della rieducazione dell'individuo. Nonostante l'effetto positivo di questi interventi ci sia lo stesso, sarebbe comunque importante che il legislatore prendesse pienamente coscienza del problema della rieducazione.

D'altronde, fare male non può che insegnare a fare male; imporre una sofferenza non può portare a convincere il reo, ma semmai solo a farlo obbedire. Inoltre, la pena deresponsabilizza il reo, dal momento che lo costringe (ammesso che vi riesca) a comportarsi in una maniera che non gli è propria. Non si può insegnare a non privare gli altri della libertà togliendola.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, pag. 52.

BIBLIOGRAFIA

Fiandaca – Musco, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2011

Colombo, *Il perdono responsabile*, Adriano Salani Editore, Milano, 2011

Flick, *I paradossi del carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2015

Wiesnet, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè, Milano, 1987

De Agostini, *Lavoro in carcere, slalom del terzo settore tra burocrazia, pochi fondi e licenziamenti*”, in *Il Fatto Quotidiano*, 9 maggio 2015

Stasi, *Meno recidiva, più crescita*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 settembre 2012

Torsello, *Carceri, i numeri della vergogna*, ne *L'Espresso*, 8 gennaio 2013

Giustizia: in 10 anni spesi 29 miliardi per le carceri, ma solo 2,6 € al mese in “rieducazione”, in www.ristretti.org